

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

- 2 FEB. 1999

ABDI - 2 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|             |           |                 |          |          |           |
|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|
| BADALONI    | Pietro    | Presidente      | GHASCO   | Romolo   | Assessore |
| COSENTINO   | Lionello  | Vice Presidente | HERMANNI | Giovanni | "         |
| AMATI       | Matteo    | Assessore       | LUCISANO | Pietro   | "         |
| CONRADINI   | Salvatore | "               | MARRONI  | Angelo   | "         |
| CIOFFARELLI | Francesco | "               | NETI     | Michela  | "         |
| FEDERICO    | Maurizio  | "               | STAZZONI | Vittorio | "         |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... GMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI / MARRONI /

DELIBERAZIONE N° 264

Oggetto: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, dei regolamenti del Comune di Valmontone, relativi ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, di cui alla legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1.6.98 - del. n. 57 e al servizio di taxi deliberazione C.C. n. 58 del 1.6.98.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Valmontone, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1.06.1998 - Del. n. 57 e al servizio di Taxi, deliberazione C.C. n. 58 del 1.06.98.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 57 e 58 del 1.06.1998, con la quale il Comune di Valmontone ha approvato rispettivamente i regolamenti comunali per l'esercizio del servizio pubblico non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura ( All. 1) e per l'esercizio del servizio di Taxi (All.2);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;


CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che i regolamenti adottati dal C.C. con le deliberazioni nn. 57 e 58 del 01.06.1998 sono conformi ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

1. Regolamento del servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (all.1)

Articoli:

- 11) nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa;
- 17) eliminare la parola sull'idoneità, in quanto tali verifiche sono riservate esclusivamente agli organi della M.C.T.C.;
- 18) correggere l'anno il D.M. che stabilisce le tariffe del servizio, è del 1993 e non del 1995 come erroneamente indicato;
- 22), 24), 25) e 26) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per revocare una licenza, ma bensì un provvedimento dirigenziale.



2. Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI ( All.2 ):

- art. 6) comma 2, non sono indicati i criteri per procedere al rilascio delle licenze;
- art. 23) comma 2, si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98, in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per revocare una licenza, ma bensì un provvedimento dirigenziale.

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Valmontone;

all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 il regolamento del Comune di Valmontone, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1°.06.1998 - Del. n. 57, composto da numero 30 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli seguenti che si intendono così modificati: 11) la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della licenza, può essere sostituita dall'autocertificazione; 17) si intende cassata la parola " sull'idoneità"; 18) l'anno deve intendersi 1993; 22), 23), 24), 25) e 26) il provvedimento può essere adottato dal dirigente così come riportato nelle premesse;
2. di approvare con riserva per i motivi espressi in premessa il Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI ( All.2 ) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 1.06.1998, composto da n. 28 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, in quanto all'art. 6) comma 2, non sono indicati i criteri per procedere al rilascio delle licenze;
3. di invitare il Comune a modificare gli articoli 6 e 23 del Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI così come riportato nelle premesse;
4. di assegnare al Comune il termine di 120 giorni per procedere alla modifica del regolamento relativo al servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI, stabilendo che fino a quando non provvederà in merito, non potranno essere rilasciate nuove licenze.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





# COMUNE DI WALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                     |   |     |                            |
|---------------------|---|-----|----------------------------|
| sessione            | Ordinaria/Straordinaria   | - - | Prima/Seconda convocazione |
| Atto N. <u>57</u>   | <b>OGGETTO:</b> Approvazione regolamento comunale per il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente - L. 21/92. |     |                            |
| del <u>1.6.1998</u> |   |     |                            |

L'anno millenovecento novantotto il giorno uno del mese di giugno alle ore 16.20 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza (3) pubblica previa trasmissione di gli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di Legge, come da referto del Messaggio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

|                    |             | Presenti | Assenti |                     |             | Presenti | Assenti |
|--------------------|-------------|----------|---------|---------------------|-------------|----------|---------|
| MIELE Angelo       | SINDACO     | si       |         | TAMMETTA Claudio    | CONSIGLIERE | si       |         |
| CALVANO Egidio     | CONSIGLIERE | si       |         | AIACI Roberto       | "           | si       |         |
| FIASCO Giorgio     | "           |          | si      | PONTHCORVO Rolando  | "           | si       |         |
| MATRIGIANI Antonio | "           | si       |         | CANNONE Laura       | "           | si       |         |
| GENTILI Oreste     | "           | si       |         | CAMILLI Carlo       | "           |          | si      |
| PIZZUTI Virginio   | "           | si       |         | ANNUNZIATA Paolo    | "           | si       |         |
| GIANNINI Luciano   | "           | si       |         | PAPARELLI Giovanni  | "           | si       |         |
| ATTIANI Piero      | "           | si       |         | MAZZOCCHI Luca      | "           | si       |         |
| BERNARDI Giuseppe  | "           | si       |         | ATTIANI Luciano     | "           | si       |         |
| CESTRA EZIO        | "           | si       |         | DI STEFANO Stefania | "           | si       |         |
| NARDECCHIA Ottavio | "           | si       |         |                     |             |          |         |

Presenti N. 19

Assenti N. 2

Presiede il Sindaco MIELE Angelo;

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott. ROS Luigi;

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in 1<sup>a</sup> / 2<sup>a</sup> convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri Comunali:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Prezioso che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 53 L. 8 Giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della L. 15 Marzo 1997 n. 127

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO  
CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA**

**Art. 1  
Disciplina del servizio**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) - dalla Legge Regionale n. 58 del 26.10.1993;
- b) - dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) - dal D. Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) - dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) - dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) - dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) - dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) - dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) - da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

**Art. 2  
Definizione del servizio**

Il servizio N.C.C. ( noleggio con conducente ) provvede al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.


L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Esso si rivolge ad un utente specifico previa richiesta al vettore per una determinata prestazione presso la rimessa del conducente.

**Art. 3  
Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio.**

Il numero di veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in numero di 4.

Il numero dei veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità è stabilito in una unità.

Le autovetture non devono essere inferiori a 1400 c.c.



#### Art. 4

#### Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato articolo 7 della legge n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza Comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente purchè iscritti al ruolo di cui all' art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### Art. 5

#### Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 21/92.

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate a servizio di taxi.



#### Art. 6

### Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono esser titolari di licenza per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della C.E.E. a condizione di reciprocità.

#### Art. 7

### Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato d'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della C.E.E.

#### Art. 8

### Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo della licenza da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

#### Art. 9


### Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea ( noleggio veicoli con conducente ) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da:

- Sindaco o suo delegato;
- Funzionario comunale;
- Un rappresentante della Polizia Municipale locale;
- Un rappresentante di categoria a livello Nazionale;
- Un rappresentante Associazione Utenti.

La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco.



La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dei vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della legge 21/92, nonché le seguenti funzioni: cura l'applicazione del Regolamento e controlla che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno 3 componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica 4 anni. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati o per assenza ingiustificata in almeno n. 3 riunioni.

#### Art. 10

#### Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente

Il Sindaco nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di N.C.C.

La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore tra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica per il tempo necessario all'espletamento del concorso. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente art. 8.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta designato dal Segretario Comunale.


#### Art. 11

#### Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, indirizzate al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificati di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.





Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune la licenza di esercizio;
- 4) non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni;
- 5) avere nel territorio comunale idonea sede con rimessa.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### Art. 12

#### Assegnazione e rilascio della licenza

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria redatta dalla commissione di esame ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.



**Art. 13**  
**Titoli di preferenza**

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purché esercitanti;

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

**Art. 14**  
**Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5 anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

**Art. 15**  
**Comportamento del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- ) prestare il servizio;
- ) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- ) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- ) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- ) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;



consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia bisogno.

Fatto divieto di:

interrompere il servizio di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

stano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### Art. 15

#### Interruzione del trasporto

Il caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### Art. 16

#### Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### Art. 17


#### Idoneità dei mezzi

Ente salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la commissione consultiva può richiedere verifiche sulla idoneità dei mezzi.

#### Art. 18

#### Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono fissate per un periodo di 2 anni dal Comune su proposta della commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento secondo i criteri di cui al D.M. Trasporti del 20 aprile 1995.



Art. 19  
Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 20  
Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 21  
Diffida

Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 22  
Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quale la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 20, del comma 3° dell'art. 22;



b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 24.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è annesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 23

##### Sospensione della licenza

La licenza dell'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:


- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali commesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione, di norme vigenti del Codice della Strada da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali commesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

#### Art. 24

##### Revoca della licenza

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 27;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi o a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;



g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

#### Art. 25

##### Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione, sospensione o revoca, anche il competente ufficio M.C.T.C..

#### Art. 26

##### Decadenza della licenza e della autorizzazione

Il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al precedente art. 14 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
- d) per l'alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 27

##### Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. modificazioni.



Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza.

**Art. 28**  
**Informazione alla C.C.I.A.A.**


Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti, va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma.

**Art. 29**  
**Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 30**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
(Miele Angelo)



Il Segretario comunale  
(Dott. Rossi Luigi)

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il giorno ..... - 5 GIU. 1998 .....

La stessa è stata spedita alla Sezione di Controllo con nota prot. .... 8900 .....

Addì ..... - 5 GIU. 1998 .....

Il Segretario comunale  
(Dott. Rossi Luigi)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Addì .....

Il Segretario comunale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale, ed è pervenuta al CO.RE.CO atti EE.LL. Sezione di Roma, in data .....

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. .... in data ..... per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Disposto riesame dal CO.RE.CO. per chiarimenti, giusta seduta del ..... verbale n. ....
- Il CO.RE.CO. riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del ..... verbale n. ....



Addì .....

Il Segretario comunale

SEDUTA DEL 11-6-98  
VERB. N° 43  
SUL TERAPIA PORTO

COMUNE DI VALMONTONE  
(PROV. DI ROMA)  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO







# COMUNE DI VALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sessione Ordinaria/Straordinaria — Prima/Seconda convocazione

Atto N. 58  
 del 1.6.1998

**OGGETTO:** Approvazione regolamento comunale per il servizio di taxi - L.21/92.

L'anno millenovecento novantotto il giorno uno del mese di giugno alle ore 16.30 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza (3) pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

|                    |             | Presenti | Assenti |                     |             | Presenti | Assenti |
|--------------------|-------------|----------|---------|---------------------|-------------|----------|---------|
| MIELE Angelo       | SINDACO     | si       |         | TAMMETTA Claudio    | CONSIGLIERE | si       |         |
| CALVANO Egidio     | CONSIGLIERE | si       |         | AIACI Roberto       | "           | si       |         |
| FIASCO Giorgio     | "           |          | si      | PONTECORVO Rolando  | "           | si       |         |
| MAIRIGIANI Antonio | "           | si       |         | CANNONE Laura       | "           | si       |         |
| GENTILI Oreste     | "           | si       |         | CAMILLI Carlo       | "           | si       |         |
| PIZZUTI Virginio   | "           | si       |         | ANNUNZIATA Paolo    | "           | si       |         |
| GIANNINI Luciano   | "           | si       |         | PAPARELLI Giovanni  | "           | si       |         |
| ATTIANI Piero      | "           | si       |         | MAZZOCCHI Luca      | "           | si       |         |
| BERNARDI Giuseppe  | "           | si       |         | ATTIANI Luciano     | "           | si       |         |
| / CESARA Ezio      | "           | si       |         | DI STEFANO Stefania | "           | si       |         |
| NARDECCHIA Ottavio | "           | si       |         |                     |             |          |         |

Presenti N. 19

Assenti N. 2

Presiede il Sindaco MIELE Angelo;

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott. ROSSI Luigi;

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in 1ª / 2ª convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri Comunali:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 53 L. 8 Giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della L. 15 Marzo 1957 n. 127



*[Handwritten signatures]*





COMUNE DI VALMONTONE  
PROVINCIA DI ROMA  
UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE**

RELATIVO ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  
NON DI LINEA MEDIANTE TAXI

**INDICE GENERALE**

- 
- ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
  - ART. 2 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
  - ART. 3 SERVIZIO DI TAXI
  - ART. 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE
  - ART. 5 FIGURE GIURIDICHE
  - ART. 6 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
  - ART. 7 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
  - ART. 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
  - ART. 9 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO  
DEL SERVIZIO DI TAXI
  - ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVEICOLE
  - ART. 11 TARIFFE
  - ART. 12 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI
  - ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
  - ART. 14 COMMISSIONE CONSULTIVA
  - ART. 15 ISCRIZIONE NEL RUOLO
  - ART. 16 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
  - ART. 17 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
  - ART. 18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE  
DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
  - ART. 19 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI  
DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI
  - ART. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA
  - ART. 21 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO
  - ART. 22 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE  
DI ESERCIZIO
  - ART. 23 REVOKA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
  - ART. 24 DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
  - ART. 25 CONTRAVVENZIONI
  - ART. 26 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
  - ART. 27 SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
  - ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI
- 

**ART. 1**  
**DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio di taxi da piazza con l'impiego di autovettura, rientra fra gli autoservizi pubblici non di linea ed è disciplinato:
  - a) dalla legge quadro 15/1/92, n. 21;
  - b) dal nuovo codice della strada, emanato con DL 30/4/92 n. 285 (art. 82, 84, 85, 86, 90);
  - c) dalla legge regionale 26/10/1993 n. 58;
  - d) dalle disposizioni del presente regolamento;

**ART. 2**  
**AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

**ART. 3**  
**SERVIZIO DI TAXI**

- 1) Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale.
- 2) All'interno delle aree comunali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria.



**ART. 4**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- 1) L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, è punita:
  - a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
  - b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
  - c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
  - d) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.
- 2) L'inosservanza da parte del sostituto alla guida, di quanto previsto all'art. 3, comma 2 è punita:
  - a) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 della prima inosservanza;
  - b) con sei mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26/10/1993 n. 58, alla seconda inosservanza;
  - c) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26/10/1993 n. 58, alla terza inosservanza;
  - d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 è punita con la cancellazione del sostituto alla guida dal ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26/10/1993 n. 58.

**ART. 5**  
**FIGURE GIURIDICHE**

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai fini del libero esercizio della propria attività possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 15 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- 2) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- \* d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b comma 2 art. 14.21/92.

**ART. 6**  
**MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- 1) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Sindaco, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli, che possono gestire in forma singola o associata.
- 2) In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria stilata da una Commissione, nominata dal Sindaco.
- 3) La Commissione di cui sopra è composta da 3 membri esperti del settore tra cui il Segretario Comunale o il funzionario del servizio interessato, che la presiede.

- 3) Le licenze sono riferite al singolo veicolo. Non è ammesso, in/caso al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
- 4) L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

#### ART. 7 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze per l'esercizio di taxi sono trasferite, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
  - a) sia titolare di licenza da cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 - L.R. n. 58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.
- 3) Il titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### ART. 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26-10-93 n. 58, ed in possesso dei requisiti prescritti:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art. 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della

legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'art. 1), comma 2, lettera b), della legge 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a mesi sei.

- 4) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

#### ART. 9 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

- 1) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
- 2) Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 21/92.

#### ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- 3) Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
- 4) Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", del tipo stabilito dall'Ufficio comunale competente.
- 5) Su ogni autovettura è fatto obbligo di installare un apparecchio radio.

#### ART. 11 TARIFFE

- 1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato e dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
- 2) Le tariffe tassametriche per il servizio pubblico da piazza da applicarsi nel Comune saranno approvate dal Consiglio Comunale sentito la Commissione consultiva.

ART. 12  
AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

- 1) Il Comune di Valmontone, nel predisporre il regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce:  
n. 2 licenze (Stazione ferroviaria - Piazza della Repubblica).
- 2) Viene inoltre stabilito di concedere una ulteriore autorizzazione ai taxi da destinare esclusivamente ad una autovettura abilitata dalla Motorizzazione Civile anche al trasporto di portatori di handicaps.

ART. 13  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicaps (Legge 21/92).
- 2) Il titolare della licenza di taxi è tenuto ad agevolare e favorire l'accesso alla vettura a tutti i portatori di handicaps con il proprio diretto intervento.

ART. 14  
COMMISSIONE CONSULTIVA

- 1) Il Sindaco, in esecuzione dell'art. 15 della legge regionale 26.10.93 n. 58, nomina una Commissione consultiva che sarà così costituita:
  - a) Sindaco o suo delegato;
  - b) Rappresentante della Polizia Municipale locale;
  - c) Rappresentante di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
  - d) Rappresentante dell'associazione degli utenti;
  - e) Funzionario del Comune.
- 2) I compiti di tale Commissione riguardano esclusivamente le modalità di svolgimento dell'esercizio e l'applicazione dei regolamenti.





**ART. 15**  
**ISCRIZIONE NEL RUOLO**

- 1) L'iscrizione nel ruolo tenuto da una qualsiasi Provincia, costituisce requisito indispensabile per l'assegnazione, da parte del Comune, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

**ART. 16**  
**INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

- 1) L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri 30 giorni ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

**ART. 17**  
**RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**

Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza ed in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

**ART. 18**  
**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO**

rai restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui al presente Regolamento, al titolare della



licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

- a) tenere a disposizione nell'autoveicolo copia autentica della licenza comunale, nonché le tabelle tariffarie di cui al precedente art. 11;
  - b) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
  - c) assicurare all'autoveicolo il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
  - d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;
- 2) A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
- a) di esercitare l'attività di taxi mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
  - b) di stazionare con l'autoveicolo, nell'ambito di Comuni diversi da quello che la rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità può tuttavia esser consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
  - c) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di taxi.

#### ART. 19.

#### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI

- 1) I conducenti degli autoveicoli in servizio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
  - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  - b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
  - c) curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
  - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediatamente restituzione al proprietario;
  - f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
  - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di taxi è fatto divieto di:
  - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso prestabilito;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

**ART. 20**  
**SOSPENSIONE DELLA CORSA**

- 1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo riportato sul tassametro e corrispondente al percorso segnato dal contachilometri.

**ART. 21**  
**DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO**

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare un corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.


**ART. 22**  
**SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**

- 1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente Regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla C.C.I.A.A. di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

**ART. 23**  
**REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**

- 1) La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di taxi;
- e) QUANDO abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti, non colposi; QUANDO abbiano riportato una condanna, irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; QUANDO abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75; QUANDO siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; QUANDO abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
- f) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
- i) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- j) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
- 2) la revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 3) Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 11, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
- 4) In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse;



- 5) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, C.C.I.R.R. di Roma, per i seguenti provvedimenti di competenza.

#### ART. 24

#### DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente;
- a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
  - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
  - e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento;
- 2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, la C.C.I.R.R. di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### ART. 25

#### CONTRAVVENZIONI

- 1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 8 dicembre 1993 n. 1740 e nel testo unico 15 giugno 1959 n. 393, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

#### ART. 26

#### ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

- 1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di taxi sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



- presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993 n. 53.
- 2) Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

**ART. 28**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in materia e possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento stesso.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
(Miele Angelo)

Il Segretario comunale  
(Dott. Rossi Luigi)

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il giorno ... - 5 GIU. 1998

La stessa è stata spedita alla Sezione di Controllo con nota prot. 8900

Addì ... - 5 GIU. 1998

Il Segretario comunale  
(Dott. Rossi Luigi)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Addì .....

Il Segretario comunale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLI PREVENTIVI

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale, ed è pervenuta al CO. RE. CO. atti EE. LL. Sezione di Roma, in data .....

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il CO. RE. CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. .... in data ..... per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Disposto riesame dal CO. RE. CO. per chiarimenti, giusta seduta del ..... verbale n. ....
- Il CO. RE. CO. riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del ..... verbale n. ....

Addì .....

Il Segretario comunale

COMUNE DI VALMONTONE  
(PROV. DI ROMA)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO

SEDUTA DEL 11-6-98  
VERBALE N. 43  
ULTERIORE CORSO